

DOCENTI, IL REGISTRO VA COMPILATO

SERVE PER CERTIFICARE LE VALUTAZIONI DEGLI ALUNNI

E' necessario per i lavori del consiglio di classe

Sentenza del Tar del Piemonte 767/2003 da Italiapuntodoc del 18/7/2003

Il docente ha il dovere di compilare diligentemente il registro di classe e il registro personale. Il tutto riportando le assenze e le valutazioni, a mano a mano che si verificano. La compilazione di questi documenti, infatti, è necessaria ad assicurare il corretto funzionamento del consiglio di classe e a certificare le valutazioni. Così da consentire lo scambio di informazioni tra docenti e il lavoro di équipe necessario alla riuscita del processo formativo. E' quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con una sentenza depositata in segreteria il 27 maggio 2003. I magistrati amministrativi hanno respinto il ricorso presentato da un docente, che era stato fatto oggetto di un provvedimento disciplinare (censura) perché non aveva tenuto in ordine i registri e non aveva informato il dirigente circa le lacune degli alunni. Rendendo impossibile l'attivazione di iniziative di recupero nei confronti degli alunni interessati.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

"IN NOME DEL POPOLO ITALIANO"

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

- Prima Sezione -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 492 del 1998 proposto da (...)

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Finocchiaro e Gianni Maria Saracco, con domicilio eletto in Torino al corso Re Umberto n. 91;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino, legale domiciliataria;

per l'annullamento

del provvedimento del Provveditorato agli Studi di Torino, Ufficio del Contenzioso Disciplinare, prot. n. 12637/CI, del 23 dicembre 1997 ad oggetto censura a carico del ricorrente;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione evocata in giudizio;

visti gli atti tutti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 21 maggio 2003 il referendario, Gabriele Carlotti; uditi l'Avv. Mastroviti, su delega dell'Avv. Finocchiaro, e l'Avv. St. Carotenuto.

Ritenuto in fatto

Nel mese di maggio dell'anno 1997 il Provveditore agli Studi di Torino disponeva un'ispezione presso (...) siffatto accertamento era esperito in ordine ad alcune inadempienze didattiche ascritte al ricorrente - in servizio nel succitato Istituto scolastico quale docente di Fisica e Laboratorio - con particolare riguardo all'inadeguata documentazione delle operazioni di valutazione degli alunni ed all'insufficiente svolgimento del programma della materia insegnata.

In esito a tale visita ispettiva veniva avviato nei confronti del (...) un procedimento disciplinare che si concludeva con l'adozione del provvedimento, specificato in epigrafe, di irrogazione della sanzione della censura a norma dell'art. 492, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 297/1994 [1]. Dalla relazione ispettiva erano, infatti, emersi numerosi rilievi; segnatamente si evidenziava come il ricorrente:

ad anno scolastico inoltrato non avesse riportato nel registro personale le valutazioni degli alunni così ostacolando l'attività dei Consigli delle classi IB, IIB, IH e IIH, svoltisi nei mesi di aprile 1997, finalizzata all'individuazione gli allievi bisognosi di frequentare i corsi di recupero;

non avesse svolto adeguatamente il programma delle stesse classi a cagione delle difficoltà incontrate nel programmare l'attività didattica e nell'organizzare gli specifici interventi di recupero per quegli allievi con lacune nell'apprendimento delle nozioni disciplinari;

non avesse informato il Capo d'Istituto delle oggettive carenze riscontrate nei processi di apprendimento degli alunni delle suddette classi;

avesse definito "immorale", nel corso delle operazioni di scrutinio, l'O.M. n. 266/1997 [2];

avesse contestato la richiesta del Capo d'Istituto di predisporre, in occasione delle operazioni di scrutinio, delle tabelle riportanti le proposte di voto per le singole discipline;

avesse dichiarato, in violazione della riservatezza sulle operazioni di scrutinio compiute da un organo collegiale (Consiglio di Classe) e, per di più, in contrasto con le stesse risultanze dei registri, al genitore di un alunno non promosso che la votazione insufficiente assegnata all'allievo non corrispondeva a quella astrattamente spettantegli.

Avverso il provvedimento disciplinare insorgeva il ricorrente lamentando: violazione di legge, con riferimento all'art. 1 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 [3]; eccesso di potere sotto il profilo del difetto e o carenza di motivazione, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Sostiene, invero, il (...):

con riguardo alla contestazione dell'incompleta compilazione dei registri, che l'art. 69 r.d. n. 969/1924 [4] non prevede alcun termine finale per la trascrizione delle valutazioni e, dunque, siffatta attività deve considerarsi rimessa alla piena discrezionalità del singolo docente in coerenza con i metodi formativi adottati e nel rispetto della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita; che tale conclusione troverebbe conforto anche nel disposto dell'art. 79, comma 3, r.d. n. 653/1925 [5]; che in ogni caso non era stata contestata al (...) la mancata effettuazione delle prove ma soltanto l'omessa registrazione dei risultati delle medesime;

con riguardo alla contestazione dell'insufficiente svolgimento del programma scolastico, che i programmi ministeriali possono essere adattati alle reali esigenze degli alunni e, dunque, il docente è libero di decidere autonomamente quale debba essere l'andamento degli inse-

gnamenti e l'avanzamento nel programma (laddove ciò risulti funzionale all'approfondimento, da parte degli alunni, delle nozioni trasmesse); che, pertanto, i ritardi rilevati dovevano esclusivamente ascriversi alla scarsa preparazione degli allievi, "aggravata" da un'autogestione studentesca dell'Istituto durata oltre 15 giorni;

con riguardo alla contestazione delle difficoltà manifestate nel programmare l'attività didattica, che tale addebito, assolutamente apodittico, non era stato confermato da alcuno specifico accertamento;

con riguardo alla contestazione della mancata segnalazione delle carenze degli alunni al Capo d'Istituto al fine di attivare eventuali corsi di recupero, che l'istituzione di tali corsi non è affatto obbligatoria per l'organizzazione scolastica;

con riguardo alla contestazione della violazione del dovere di collaborazione con i colleghi, che il Consiglio di Classe fu ugualmente in grado di valutare gli allievi anche senza l'ausilio dei registri del ricorrente (il quale peraltro, benché in aspettativa, si era ugualmente presentato alla riunione);

con riguardo alla contestazione delle critiche rivolte alle disposizioni del Capo d'Istituto ed all'O.M. n. 266/1997, che si trattava di opinioni la cui espressione era consentita in quanto rientrante nel diritto alla libera manifestazione del pensiero;

con riguardo alla contestazione dell'avvenuta comunicazione al genitore di un alunno non promosso di informazioni, inesatte, circa il voto asseritamente sufficiente spettante al figlio, che tale dichiarazioni non sarebbero mai state fatte e che, del contrario, l'Amministrazione non avrebbe raccolto alcuna prova.

Si costituiva, per conto dell'Amministrazione scolastica, l'Avvocatura erariale chiedendo l'integrale reiezione del gravame.

All'udienza del 21 maggio 2003 il ricorso era ritenuto per la decisione.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Al ricorrente è stata inflitta la sanzione della censura perché ritenuto disciplinarmente responsabile di plurime inosservanze dei doveri inerenti alla funzione docente.

Nelle difese spiegate il (...) contesta la sussistenza in fatto nonché la configurabilità in diritto delle suddette mancanze.

Assume rilievo prioritario la disamina del principale (e più grave) addebito ascritto al (...), ossia la mancata trascrizione sui registri delle votazioni riportate dagli alunni nelle prove di verifica sostenute.

Afferma il ricorrente che nessuna norma imporrebbe un termine finale per effettuare tale annotazione; egli giustifica, inoltre, il proprio comportamento insistendo reiteratamente sui concetti di libertà dell'insegnamento e di discrezionale autonomia didattica del singolo docente.

Siffatte argomentazioni difensive non appaiono condivisibili perché inconferenti rispetto all'oggetto delle iscrizioni disciplinari. Ed invero, il lavoro del docente scolastico, attualmente molto più che in passato, è marcatamente caratterizzato dallo svolgersi in équipe; si richiede, pertanto, al singolo insegnante non soltanto di mantenere sempre elevata la qualità delle relazioni didattiche intrattenute con i discenti ma anche di contribuire fattivamente all'instaurazione di un rapporto di continuo coordinamento e di efficace collaborazione con

gli altri docenti di una classe al fine di raggiungere condivisi obiettivi formativi che risultino armonizzati con quelli prefissati, a livello superiore, dall'Amministrazione deputata al governo nazionale del servizio d'istruzione.

In questa prospettiva vanno, pertanto, considerati tutti gli obblighi connessi allo svolgimento della funzione docente; questi doveri non si esauriscono affatto nel rapporto istituzionale con gli allievi ma si estendono, sempre al fine del conseguimento della migliore formazione degli alunni, a tutte quelle altre attività strumentali all'interazione orizzontale tra i membri del corpo docente di una o più classi ed anche, verticalmente, tra tutti gli insegnanti incaricati della trattazione di materie identiche o affini. Ne consegue che la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica del singolo professore sono valori primari ma essi vanno necessariamente conciliati con la soddisfazione delle esigenze testé richiamate.

È allora di tutta evidenza come la trascrizione delle votazioni sui registri non costituisca affatto un'attività il cui compimento sia rimesso alla piena discrezionalità dell'insegnante; essa assolve, di contro, ad un'importante funzione, in uno documentativa e comunicativa, il cui beneficiario non è il docente incaricato della trascrizione ma il Consiglio di Classe. Questo organo, infatti, può adeguatamente assolvere ai compiti valutativi assegnatigli soltanto in presenza di un'adeguata certificazione, durante tutto il corso dell'anno scolastico, del livello di apprendimento raggiunto dagli alunni nelle singole materie. La registrazione delle votazioni risponde, appunto, a tale esigenza informativa. Ne discende che la mancata tempestiva trascrizione di quelle valutazioni, anche da parte di un singolo docente, è omissione in grado di ostacolare gravemente l'intero lavoro collegiale del suddetto Consiglio determinando un complessivo rallentamento ed un significativo vulnus alle funzioni da esso svolte (a nulla rilevando che i dati possano essere reperiti aliunde ma con molte difficoltà e prevedibili lacune); la mancata registrazione, inoltre, danneggia indirettamente (ma seriamente) gli stessi allievi i quali, oltre ad andare incontro ad una valutazione inevitabilmente imprecisa, corrono il rischio – a fronte della carente rappresentazione del loro andamento scolastico - di non poter godere delle eventuali iniziative di recupero e sostegno decise dall'Istituzione scolastica.

Alla luce di queste precisazioni è giocoforza ritenere che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – un termine finale per l'effettuazione delle trascrizioni in parola esista e che esso coincida (quanto meno) con il giorno antecedente alla data fissata per un qualsiasi incontro (ad esempio, con i genitori degli allievi) o seduta di organi scolastici in cui il docente possa esser chiamato a comprovare, se del caso, il complessivo andamento delle classi assegnate e quello, specifico, dei singoli alunni.

Nemmeno condivisibile è poi l'interpretazione del secondo comma dell'art. 69 r.d. n. 969/1924 dacché la stessa previsione normativa sancisce l'identità tra il registro in cui vanno annotate le assenze e quello in cui devono essere inserite le votazioni e, pertanto, devono essere coerenti, seppure non indefettibilmente contestuali, le tempistiche delle rispettive registrazioni; forti argomenti in tal senso si ricavano, del resto, anche da condivisibili massime d'esperienza: è notorio, infatti, quanto elevato sia il rischio di dispersione – anche in conseguenza di eventi imprevedibili - di una gran mole di informazioni (specialmente di quelle relative agli esiti delle esaminazioni effettuate) affidata alla semplice "memoria personale". Vale citare, a tal proposito, una decisione dell'omologo Tribunale umbro (la sentenza n. 145 del 2 maggio 1995) con la quale si è condivisibilmente statuito che l'insegnante di scuola media secondaria superiore ha l'obbligo, derivante dal dovere di imparzialità ai sensi dell'art. 97 Cost., di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni sostenute dagli alunni nel registro personale con immediatezza e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione.

Non maggior pregio hanno le altre difese spiegate dal (...). Infatti i rispettivi addebiti disciplinari – a dispetto delle contrarie deduzioni svolte nel ricorso - risultano ampiamente comprovati dalla dettagliata relazione ispettiva e dalla vasta documentazione istruttoria ad essa

allegata. In presenza di siffatta ravvisata completezza dell'istruttoria compiuta dall'Amministrazione, il compito del giudice amministrativo non può travalicare il limite del sindacato esterno sulla non manifesta illogicità della valutazione disciplinare dei fatti ascritti ed accertati (quali il ritardo nello svolgimento dei programmi, le carenze nella organizzazione della programmazione didattica, l'esteriorizzata volontà – esorbitante rispetto alla mera facoltà di rimostranza - di non ottemperare ad un ordine di servizio non illegittimo impartito dal Capo d'Istituto e palesemente funzionale al migliore svolgimento degli scrutini, la diffusione di notizie in sé lesive del prestigio dell'Istituzione scolastica).

Nel caso di specie, un'illogicità di tal fatta non sussiste. Merita rilievo, del resto, la circostanza che la censura è stata inflitta in prevalente considerazione della «non tempestiva registrazione delle valutazioni degli alunni» ossia di una mancanza riconosciuta dallo stesso (...) e da sola sufficiente a giustificare l'irrogazione della (proporzionata) sanzione.

Manifesta appare, di contro, la debolezza della fondamentale difesa del (...) (vertente sull'asserita riconducibilità del notevole ritardo accumulato nello svolgimento dei programmi alla notevole impreparazione degli alunni) laddove, a fronte della contestazione di non aver tempestivamente avvisato il Preside della condizione di grande impreparazione delle classi assegnategli, il ricorrente si limita a sottolineare la non obbligatorietà dell'attivazione di corsi di recupero (considerazione che, evidentemente, è del tutto estranea al differente aspetto dell'esistenza - e del mancato rispetto nel caso del (...) – di un preciso dovere del docente di segnalare tempestivamente e di documentare adeguatamente l'opportunità di un'iniziativa di recupero formativo).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, respinge il ricorso emarginato (Ricorso n. 492 del 1998).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2003, con l'intervento dei Magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala Presidente

Bernardo Baglietto Primo Referendario

Gabriele Carlotti Referendario, rel./est.

Il Presidente L'Estensore

f.to A. Gomez de Ayala f.to G. Carlotti

Il Direttore di Segreteria

f.to M.L. Cerrato Soave

Deposita in segreteria a sensi di legge

il 27 maggio 2003

Il Direttore di Sezione f.to M.L. Cerrato Soave

NOTE

- [1] *La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.*
- [2] *E' l'ordinanza che regola lo svolgimento degli scrutini e degli esami per l'anno scolastico.*
- [3] *Reca i principi relativi alla formazione della personalità degli alunni e della libertà di insegnamento.*
- [4] *Ecco il testo dell'articolo 69: "Ciascun professore deve tenere per ogni classe un registro nel quale segnerà giorno per giorno l'argomento della lezione impartita apponendovi la sua firma. Deve inoltre avere un registro nel quale debbono essere segnate con inchiostro le assenze degli alunni ed i punti per il profitto. I detti registri debbono restare a disposizione della direzione."*
- [5] *L'articolo 79 recita così: "Il voto di profitto nei primi due trimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti. Nello scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A. I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non siasi dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente."*